

STATUTO

**DVR SOCIALCOOP SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LANCIANO CH VIA DEL MARE 102/D

Numero REA: CH - 183324

Codice fiscale: 02494960699

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-07-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"
N. 15.398 REP.
N. 10.122 RACC.

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1 È costituita la Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata denominata "DVR SOCIALCOOP Società Cooperativa Sociale a r.l.".

1.2 La società ha sede legale nel Comune di Lanciano (CH) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. c.c.

1.3 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 1.2; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 1.2.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Clausole non lucrative)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge n. 381/1991, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge n. 381/1991.

Art. 4 (Mutualità prevalente)

La Cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c., Cooperativa a mutualità prevalente (articolo 111-septies, disposizioni di attuazione al codice civile).

Art. 5 (Scopo mutualistico)

5.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi della Legge n. 381/1991.

5.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello del perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi di assistenza primaria e socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a), della Legge n. 381/1991.

5.3 La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il

territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con gli altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

5.4 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

5.5 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa e i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, la Cooperativa si ispira al principio della parità di trattamento dei soci.

5.6 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 6 (Oggetto sociale)

6.1 La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attività:

- Servizi di assistenza e/o sostegno effettuati sia presso le famiglie, sia presso strutture di accoglienza e scuole di ogni ordine e grado;
- Servizi alla persona sia a domicilio che presso strutture di qualsiasi genere;
- Servizi di recupero e riabilitazione della persona;
- Servizi ed attività assistenziali presso centri diurni per anziani, disabili, bambini;
- Servizi ed attività assistenziali presso centri di accoglienza, di recupero e di riabilitazione di ogni genere;
- Servizi ed attività assistenziali presso case famiglia, gruppi di appartamento e centri residenziali per anziani, minori, disabili;
- Attività di sostegno e di contrasto alla violenza di genere;
- Servizi ed attività assistenziali presso case di accoglienza e rifugio;
- Assistenza ai profughi ed ai migranti;
- Assistenza al trasporto di persone svantaggiate.

Tutte le suindicate attività potranno essere esercitate qualora non riservate a professionisti od operatori

qualificati.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà collaborare con altre cooperative, stipulare convenzioni con Enti Locali, beneficiare dei contributi previsti ed erogati dalla E.U., dallo Stato Italiano, dalla Regione, Provincia, Comunità Montane, Enti d'Ambito Sociale e Comuni nello svolgimento delle attività sopra citate, assumere partecipazioni in altre cooperative, aderire a singole iniziative o ad associazioni provinciali, regionali e nazionali di rappresentanza, tutela, assistenza e revisione delle cooperative sociali, partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie all'acquisizione e all'erogazione dei servizi.

E' vietata alla Cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti consentiti dalla legge.

6.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; potrà, infine, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo opportune garanzie reali e personali.

6.3 La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art. 7 (Soci cooperatori ordinari)

7.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

7.2 Possono essere ammessi a soci cooperatori:

-tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che, comunque, possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

-le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma della L. 381/91, che devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da idonea documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il

diritto alla riservatezza.

7.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

7.4 Gli aspiranti soci possono possedere un'esperienza pregressa in qualità di socio cooperatore in altre cooperative, affini o similari. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

7.5 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

7.6 Possono essere ammesse, altresì, come soci cooperatori le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa, o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa. Non possono essere socie le persone giuridiche in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

7.7 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 8 (Categoria speciale di soci cooperatori)

8.1 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione in una categoria speciale di nuovi soci cooperatori, che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa, ossia in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

8.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

8.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

8.4 La delibera di ammissione del Consiglio di

Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- c) il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

8.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 31, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa.

8.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

8.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti, ovvero rappresentati in Assemblea.

8.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

8.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 16 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

8.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 17 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

8.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio

di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'ammissione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 9 (Domanda di ammissione)

9.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che sottoscrive, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

9.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

9.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti richiesti per l'ammissione.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

9.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

9.6 Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,

la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

9.7 Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

10.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote ordinarie nominative del valore nominale di Euro 300,00 (trecento virgola zero zero).

10.2 Ogni socio cooperatore può sottoscrivere un numero di quote, ma la quota complessiva detenuta non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 11 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

11.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno, sequestro, né in alcun modo vincolante a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Le quote del socio cooperatore non possono formare oggetto di diritti di usufrutto o di altri diritti di godimento a favore di terzi.

11.2 Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento al potenziale acquirente, la documentazione richiesta dal presente statuto, comprovante i requisiti soggettivi richiesti per l'ammissione. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

11.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il diniego deve essere motivato. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 12 (adempimenti dei nuovi soci)

12.1 Il nuovo socio ammesso deve versare il valore nominale della quota sociale sottoscritta. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, il nuovo socio ammesso potrà essere escluso, previa intimazione da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art 2533 del codice civile.

Art. 13 (Obblighi del socio)

13.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

-del capitale sottoscritto;

-della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

-dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

13.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

13.3 I soci cooperatori inoltre:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in Cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

13.4 È fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 14 (Diritti dei soci)

14.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dal Consiglio di Amministrazione notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

14.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla

consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

14.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax o comunque tramite e-mail certificata.

14.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

14.5 I soci cooperatori hanno il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di vigilanza per l'adozione di provvedimenti, ai sensi della legge e dello statuto sociale, inerenti il diritto di voto e di intervento in Assemblea.

14.6 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Art. 15 (Perdita della qualità di socio)

15.1 La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 16 (Recesso del socio)

16.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia risolto il rapporto di lavoro per dimissioni o per qualsiasi altro motivo.

16.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

16.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

16.4 Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento

della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

16.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

16.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 17 (Esclusione)

17.1 L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
- g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, il Consiglio di Amministrazione può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;
- i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di

lavoro con la Cooperativa;

j) non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento;

k) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;

l) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando l'obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa. La penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa deliberazione di esclusione, in misura che potrà variare in funzione del danno provocato. Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo riserva legale.

17.2 Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche del rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico), salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

17.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

17.4 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero tramite e-mail certificata. Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del consiglio arbitrale, regolato dai successivi articoli del presente statuto. I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 18 (Liquidazione)

16.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

18.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

18.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 19 (Morte del socio)

19.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 18.

19.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

20.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

20.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 17 oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

20.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

20.4 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

20.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono

responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - SOCI VOLONTARI

Art. 21 (Requisiti)

Ai sensi dell'art. 2, L. N. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa, per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 22 (Domanda di ammissione)

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- disponibilità a sottoscrivere la quota sociale, in misura comunque non inferiore a € 25,00 (venticinque/00 Euro), né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci operatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci operatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 23 (Obblighi)

23.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 13; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

23.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 17, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

23.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione, si verificano negli stessi termini previsti per i soci operatori.

TITOLO V - SOCI SOVVENTORI

Art. 24 (Soci sovventori)

24.1 Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 25 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

25.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

25.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a Euro 300,00 (trecento virgola zero zero).

Art. 26 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

26.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

26.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà a indicarne altro gradito.

26.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il potenziale acquirente e lo stesso Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 27 (Deliberazione di emissione)

27.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

27.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 voto. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

27.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi

patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

27.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 28 (Recesso dei soci sovventori)

28.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci, in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

28.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 29 (Elementi costitutivi)

29.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) Dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

-dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

-dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale.

c) Dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti.

d) Dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 28.

e) Dalla riserva straordinaria.

f) Da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

29.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

29.3 Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 30 (Bilancio di esercizio)

30.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

30.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

30.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo

richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

30.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

30.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.

Art. 31 (Ristorni)

31.1 Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/2001 e successive modificazioni).

31.2 I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;
- emissione di quote di sovvenzione.

31.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA SOCI

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Collegio dei Sindaci.

Art. 32 (Assemblea dei soci)

32.1 L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria; esse possono essere tenute sia in prima che in

seconda convocazione.

32.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede legale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

32.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

32.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, nella adunanza prevista in prima convocazione, l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

32.5 L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti e/o rappresentati tanti soci da costituire la maggioranza dei voti spettanti a tutti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

32.6 L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti e/o rappresentati la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti e/o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e/o rappresentati (ossia il 51% dei soci con diritto di voto). Quando si debba deliberare sullo scioglimento e liquidazione della società, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci. Sono salve eventuali diverse maggioranze stabilite inderogabilmente dalla legge.

32.7 L'Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

32.8 L'Assemblea Ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo con la relazione del

Consiglio di Amministrazione;

b) delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;

c) provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché alla revoca;

d) determina la misura dei compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione per la loro attività collegiale;

e) provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale. Elege tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti;

f) conferisce ed eventualmente revoca, ai sensi dell'art. 2477 - primo comma C.C., l'incarico di revisore contabile, determinandone il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

g) delibera sulla responsabilità del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e del revisore contabile;

h) delibera di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

i) approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, quello disciplinante il rapporto mutualistico;

j) delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;

k) delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'art. 2414 C.C.;

l) delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 26;

m) delibera, sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori.

L'azione sociale di responsabilità contro il Consiglio di Amministrazione, di cui al precedente punto g), può essere esercitata anche da ciascun socio. Essa è rinunciabile o transigibile da parte della Cooperativa alle condizioni previste dall'art. 2476 C.C., con riferimento al numero dei voti spettanti ai soci.

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

32.9 L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle

modificazioni dell'atto costituito, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori ,nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

- fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 -bis C.C.;
- istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- indicazione di quali tra i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della società;
- adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art. 33 (Votazioni)

33.1 Per le votazioni in sede Assembleare si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

33.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

33.3 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario.

Art. 34 (Voto)

34.1 Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che

risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

34.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

34.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art.27.

34.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire un solo voto.

34.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea)

35.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vicepresidente, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, ed all'occorrenza due scrutatori. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

35.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle eventuali votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 36 (Verbale dell'Assemblea)

36.1 Il verbale dell'Assemblea ordinaria viene redatto dal segretario.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria dal Notaio: in tal caso, non è necessaria l'assistenza del segretario.

36.2 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, nonché le modalità ed il risultato delle eventuali votazioni; deve inoltre consentire, anche in allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Anche le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

36.3 Le deliberazioni devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE

Art. 37 (Amministrazione)

37.1 La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di almeno 3 (tre) consiglieri.

37.2 I componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti

tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori.

37.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per massimo tre esercizi e sono rieleggibili.

37.4 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 38 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

38.1 Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

38.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, a eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti, oppure a un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

38.3 Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla Cooperativa, potrà istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 39 (Metodi decisionali semplificati)

39.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo art.40, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

39.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai Sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

39.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione

resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto invio.

39.4 La consultazione, ovvero la richiesta del consenso, può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica, purché mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto invio.

39.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.

Art. 40 (Metodo decisionale collegiale)

40.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544 comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici), ovvero quando lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

40.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal Presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), purché mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto invio, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

40.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 41 (Integrazione del consiglio)

41.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

41.2 Se viene meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

41.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio

Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 42 (Compensi al Consiglio di Amministrazione)

42.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti al Consiglio di Amministrazione e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 43 (Rappresentanza)

43.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

43.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

43.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori, nelle liti attive e passive riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, nonché in qualunque grado di giurisdizione.

43.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

43.5 Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 44 (Organo di controllo o revisore)

44.1 Il Collegio Sindacale è nominato obbligatoriamente nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C. e successive modificazioni, nonché quando la Cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'Assemblea avrà comunque la facoltà di nominare un Collegio Sindacale o un revisore.

44.2 Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge oppure si può optare per la nomina del sindaco unico. Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società, nonché sul suo concreto funzionamento.

In tutti casi di nomina, il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabile.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo se nominato.

I Sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente, nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C., i criteri seguiti nella gestione sociale per il proseguimento dello scopo mutualistico.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi un verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

44.3 L'incarico di controllo contabile, se dovuto, è conferito dall'Assemblea che determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi e scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dagli uffici i soggetti indicati nell'art. 2409-quinquies, primo comma C.C..

Il revisore incaricato verifica:

1. la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2. se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti nel corso dell'esercizio, nonché la loro conformità alle norme di legge. Inoltre, con apposita relazione, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Art 45 (Clausola compromissoria)

45.1 Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o dalle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse dal Consiglio di Amministrazione, liquidatori e Sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del pubblico ministero.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

45.2 Il Collegio Arbitrale si compone di tre arbitri nominati dal Presidente del Collegio Notarile del luogo ove la Cooperativa ha la sua sede legale e provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio stesso. Il collegio giudicherà, udite le parti, secondo equità e senza formalità, entro sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico; deciderà anche in tema di costi dell'arbitrato medesimo.

Di tutte le riunioni del collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

45.6 Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione dei presenti patti e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO X - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 46 (Scioglimento anticipato)

46.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 47 (Devoluzione patrimonio finale)

47.1 In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 48 (Regolamenti)

48.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione

potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

48.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti.

Art. 49 (Divieti)

49.1 In ragione della qualità di Cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

49.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 50 (Rinvio)

50.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di convocare, senza indugio, l'Assemblea per le necessarie modificazioni dello Statuto. In mancanza, trovano comunque applicazione le norme delle società per azioni, in sostituzione di quelle delle società a responsabilità limitata non più compatibili con il nuovo regime.

Firmato in originale DI MATTEO Nicola, Francesco Carabba
Notaro (impronta del sigillo).

Copia, su supporto informatico, conforme all'originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20 comma 3 DPR 445/2000. Si Rilascia per uso deposito Registro Imprese. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Chieti Aut. AGEDRABR n. 0032075 del 22/12/2017.